

Magistrato.

L'ipoteca venne a suo tempo accesa anche sulle concessioni minerarie esercitate dalla "Pietrafitta", e ciò in forza dell'art. 3 del R. D. 12. 5. 1927 n. 876, col quale lo Stato autorizzava l'ipoteca stessa; al riguardo non sembra necessario che per il momento l'Istituto consenta la cancellazione dell'ipoteca accesa sul giacimento minerario, che, incidendo sui beni di natura demaniale, crea un rapporto con lo Stato, che l'Istituto dovrà finire a suo tempo.

Resta stabilito che il consenso alla cancellazione della ipoteca sarà dato solamente previa verifica ed alla espressa condizione che, prima del consenso o contestualmente, il Sig. Filiberto Bosco abbia versato, secondo le norme di legge, al Curatore del fallimento della Società "Pietrafitta", il prezzo di quanto egli ha acquistato in data 26 giugno 1936, avanti al Giudice delegato al fallimento stesso, nella somma complessiva di Lire 1.857.000, franca da qualsiasi spesa o tassa, somma da depositarsi dal Curatore presso la Cassa D.D. e P.P., la quale la svincolerà in base a regolare provvedimento del Magistrato.

Le spese del consenso alla cancellazione della ipoteca non dovranno fare carico all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.